

dossier

XIX Legislatura

28 luglio 2026

Disposizioni in materia economica, fiscale, nonché in materia di tutela dei consumatori

A.S. n. 1942



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

UFFICIO RICERCHE NEI SETTORI ECONOMICO E FINANZIARIO

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 748



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

Tel. 066760-9253 st_finanze@camera.it - ✕ [@CD_finanze](https://twitter.com/CD_finanze)

Progetti di legge n. 648

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	5
Articolo 1 (<i>Proroga del termine di applicazione delle disposizioni per le società di cui all'articolo 112, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993</i>)	7
Articolo 2 (<i>Misure urgenti in materia di sollecitazioni commerciali telefoniche</i>)	8
Articolo 3 (<i>Modifiche ai crediti d'imposta di cui alla legge 12 settembre 2025, n. 131, a tutela delle minoranze linguistiche storiche</i>)	11
Articolo 4 (<i>Interventi per la mitigazione degli effetti dell'aumento dei costi dello zolfo e dell'acido solforico</i>)	14
Articolo 5 (<i>Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2026-2027</i>)	16
Articolo 6 (<i>Misure urgenti per il sostegno dei costi energetici delle emittenti radiotelevisive locali</i>)	25
Articolo 7 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	27

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Proroga del termine di applicazione delle disposizioni per le società di cui all'articolo 112, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993)

L'**articolo 1** del provvedimento in esame prevede l'**estensione fino al 30 novembre 2027** della disciplina vigente in materia bancaria e creditizia in relazione alle **società cooperative** operanti nel settore del **microcredito**.

In particolare, l'**articolo 1** del disegno di legge in esame stabilisce che per le **società cooperative** operanti nel settore del **microcredito**, le disposizioni di cui all'articolo 112, comma 7, alinea ultimo periodo, del [decreto legislativo n. 385 del 1993](#) (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB), continuano ad applicarsi fino al **30 novembre 2027**.

Il menzionato articolo 112, comma 7, del TUB stabilisce che possono svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari, tenuto dalla Banca d'Italia, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che siano esistenti alla data del 1° gennaio 1996, le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedano finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci e a condizione che:

- non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
- il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
- l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
- i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

Il predetto comma 7, alinea, ultimo periodo, **limitava l'applicazione di tale disciplina** – inizialmente prevista come transitoria nelle more di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria – **al 31 dicembre 2014**. Successivamente **tale termine è stato più volte prorogato**, da ultimo al **31 maggio 2026** dall'art. 3, comma 14-undecies, del [decreto-legge n. 202 del 2024](#).

Articolo 2 ***(Misure urgenti in materia di sollecitazioni commerciali telefoniche)***

L'**articolo 2 del disegno di legge in esame** interviene sul Codice del consumo al fine di contrastare le sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste. In particolare, estende anche al settore delle telecomunicazioni il divieto di tali sollecitazioni verso i consumatori, come già previsto per i contratti relativi alla fornitura di energia elettrica e gas. A tal fine, si prevede altresì che i contatti telefonici, finalizzati alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di beni, prodotti o servizi offerti dagli stessi professionisti debbano essere effettuati da un numero che identifichi **univocamente** il professionista.

L'**articolo 2 del disegno di legge in esame** novella il **comma 8-bis** dell'[articolo 51](#) del decreto legislativo n. 206/2005 (Codice del consumo), che tutela i consumatori in materia di contratti di fornitura di energia elettrica e gas, contrastando le sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste (cd. *telemarketing/teleselling*). In particolare, estende anche al settore delle telecomunicazioni il divieto di tali sollecitazioni verso i consumatori, come già previsto per i contratti relativi alla fornitura di energia elettrica e gas. A tal fine, si prevede altresì che i contatti telefonici, finalizzati alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di beni, prodotti o servizi offerti dagli stessi professionisti debbano essere effettuati da un numero che identifichi **univocamente** il professionista.

In proposito, si rammenta che l'articolo 51 si occupa dei requisiti formali per i **contratti a distanza**. Esso è stato modificato dall'[articolo 1, comma 16, del decreto legislativo n. 26 del 2023](#), che ha provveduto a sostituire l'articolo 8 con la versione attualmente vigente, secondo cui se un consumatore intenda ricevere determinate prestazioni (prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità o di teleriscaldamento) durante il periodo di recesso, il professionista è tenuto non solo a esigere che il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole, ma anche a chiedere al consumatore di riconoscere che, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal professionista, il consumatore non avrà più il diritto di recesso. Il comma 8-bis, inserito [dall'articolo 1, comma 5-bis, D.L. 20 febbraio 2026, n. 21](#), introduce in primo luogo un divieto generale di sollecitazioni commerciali telefoniche verso i consumatori, valido una volta decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Tale divieto non riguarda solo le chiamate ma include anche l'invio di messaggi ai consumatori.

L'utente può essere contattato dal professionista in presenza di due ipotesi:

- qualora egli abbia effettuato direttamente una richiesta rivolta al professionista, anche mediante l'utilizzo di interfacce informatiche di quest'ultimo;
- nei confronti di clienti già acquisiti che abbiano espresso uno specifico consenso a ricevere proposte commerciali. Il comma 8-bis infine pone in capo al professionista l'onere di dimostrare la validità del contratto.

Il comma **8-bis** in commento prevede in primo luogo un **divieto generale di sollecitazioni commerciali telefoniche** verso i consumatori finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas e, con una **modifica approvata** durante l'esame parlamentare, anche **per servizi di telecomunicazioni**, valido una volta decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

A seguito della modifica approvata, si stabilisce che l'utente può essere contattato dal professionista, attivo nei settori di energia elettrica, gas **e servizi di telecomunicazioni** - **come specificato con una modifica** al Senato-, in presenza di due ipotesi:

- qualora egli abbia effettuato direttamente una richiesta rivolta al professionista, anche mediante l'utilizzo di interfacce informatiche di quest'ultimo;
- nei confronti di clienti già acquisiti che abbiano espresso uno **specifico consenso** a ricevere proposte commerciali **relative a forniture di beni, prodotti o servizi offerti dagli stessi professionisti**.

Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo in commento
Art. 51 (<i>Requisiti formali per i contratti a distanza</i>) Commi 1-8 [...] 8-bis. Al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il professionista può contattare il consumatore per telefono, anche mediante l'invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista stesso attraverso interfacce informatiche di quest'ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso a ricevere proposte	Art. 51 (<i>Requisiti formali per i contratti a distanza</i>) Commi 1-8 [...] 8-bis. Al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas nonché di servizi di telecomunicazioni. Il professionista attivo nei settori di cui al precedente periodo può contattare il consumatore per telefono, anche mediante l'invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista stesso attraverso interfacce informatiche di quest'ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti

Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo in commento
commerciali. E' onere del professionista dimostrare la validità del contatto.	dei propri clienti che abbiano espresso specifico consenso a ricevere proposte commerciali relative a forniture di beni, prodotti o servizi offerti dagli stessi professionisti . E' onere del professionista dimostrare la validità del contatto.

Articolo 3

(Modifiche ai crediti d'imposta di cui alla legge 12 settembre 2025, n. 131, a tutela delle minoranze linguistiche storiche)

L'**articolo 3** del provvedimento in esame modifica la disciplina relativa a quattro misure di credito d'imposta applicate nei comuni montani sostituendo, in tutti i casi interessati, il requisito della presenza di una minoranza linguistica storica con la soglia minima del 15 per cento della popolazione residente con un criterio esclusivamente territoriale, fondato sulle delimitazioni dei comuni individuate dalla normativa vigente.

L'**articolo 3** del provvedimento in esame modifica la [legge n. 131 del 2025](#) intervenendo su **quattro misure di credito d'imposta** (articoli n. 6, 7, 19 e 25) applicate nei **comuni montani** a favore del personale sanitario e scolastico che si trasferisce nei comuni montani, nonché degli imprenditori agricoli, forestali e dei giovani imprenditori che vi esercitano la propria attività.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, le disposizioni proposte sono finalizzate a definire in maniera più precisa l'ambito territoriale di applicazione delle agevolazioni, individuando come beneficiari i comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti che risultano delimitati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

Nel dettaglio, il **comma 1** apporta le seguenti modificazioni alla legge n. 131 del 2025:

- a) modifica i criteri per il riconoscimento della maggiorazione del credito d'imposta prevista dall'articolo 6, comma 4.

La disciplina vigente riconosce un credito d'imposta rafforzato, rispetto a quello ordinario previsto dai commi 2 e 3, nei casi in cui nei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti insista una minoranza linguistica storica di cui alla legge n. 482 del 1999, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti. In tali casi, il beneficio è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuo del finanziamento e 3.500 euro.

La modifica sostituisce tale requisito con il riferimento ai territori dei comuni montani delimitati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999, eliminando la condizione relativa alla soglia percentuale del 15 per cento della popolazione appartenente alla minoranza linguistica.

L'intervento incide quindi sui criteri di individuazione dei beneficiari della misura, sostituendo un parametro di tipo demografico con un criterio esclusivamente territoriale, basato su perimetrazioni già formalmente definite nell'ambito della disciplina di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

- b) modifica i criteri per il riconoscimento della maggiorazione del credito d'imposta prevista dall'articolo 7, comma 7.

La disciplina vigente riconosce, per il personale che presta servizio nelle scuole di montagna e che prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio, un credito d'imposta pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione e l'importo di 2.500 euro. Il beneficio è esteso anche ai casi di acquisto di un immobile con finanziamento ipotecario o fondiario, per i quali il credito è determinato nella medesima misura percentuale sull'ammontare annuo del finanziamento.

Il comma 7 prevede una disciplina rafforzata nei casi in cui nei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti insista una minoranza linguistica storica di cui alla legge n. 482 del 1999, elevando il beneficio al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di 3.500 euro.

La modifica sostituisce tale requisito con il riferimento ai territori dei comuni montani delimitati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999, eliminando la condizione relativa alla soglia del 15 per cento della popolazione residente appartenente alla minoranza linguistica.

L'intervento incide sui criteri di accesso alla misura rafforzata, sostituendo un parametro demografico con un criterio territoriale fondato su delimitazioni già individuate nell'ambito della disciplina di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

- c) modifica i requisiti territoriali per il riconoscimento del credito d'imposta sugli investimenti previsto dall'articolo 19.

La disciplina vigente riconosce un credito d'imposta pari al 20 per cento degli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2027 a favore degli imprenditori agricoli e forestali, delle cooperative agricole e forestali, dei consorzi forestali e delle associazioni fondiarie che operano nei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Il beneficio è subordinato alla presenza, nei medesimi territori, di una minoranza linguistica storica di cui alla legge n. 482 del 1999, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.

La modifica sostituisce tale requisito con il riferimento ai territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999.

L'intervento incide sui criteri di individuazione delle aree beneficiarie della misura, sostituendo il parametro della consistenza percentuale della minoranza linguistica con un criterio territoriale basato su delimitazioni già individuate nell'ambito della normativa di settore.

- d) modifica i criteri per il riconoscimento della maggiorazione del credito d'imposta previsto dall'articolo 25 a favore delle piccole imprese e microimprese avviate da giovani nei comuni montani.

La disciplina vigente riconosce un credito d'imposta determinato in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata secondo le aliquote ordinarie e l'imposta calcolata applicando l'aliquota del 15 per cento, con un incremento del beneficio nei casi in cui nei territori interessati sia presente una minoranza linguistica storica di cui alla legge n. 482 del 1999, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti. In tali casi, il beneficio è riconosciuto su un reddito agevolabile fino a 150.000 euro, in luogo del limite ordinario di 100.000 euro previsto dal comma 1.

La modifica sostituisce tale requisito con il riferimento ai territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999, eliminando la condizione relativa alla soglia del 15 per cento della popolazione residente.

L'intervento incide sull'ambito di applicazione della misura rafforzata, sostituendo un criterio demografico con un criterio territoriale fondato su delimitazioni già individuate nell'ambito della normativa sulle minoranze linguistiche storiche, e mantenendo fermo il limite complessivo di spesa previsto dal comma 1.

Articolo 4 ***(Interventi per la mitigazione degli effetti dell'aumento dei costi dello zolfo e dell'acido solforico)***

L'**articolo 4 del provvedimento in esame** interviene sul processo di preparazione di alcuni fertilizzanti, utilizzati nei processi industriali e agricoli. In particolare, viene eliminata una limitazione attualmente prevista nelle modalità di preparazione del prodotto e viene chiarito che, qualora siano utilizzati fanghi di depurazione, trovano applicazione le medesime prescrizioni già previste per il «Gesso di defecazione da fanghi».

L'**articolo 4 del disegno di legge in esame** apporta modifiche al [decreto legislativo n. 75 del 2010](#), in materia di **concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati** immessi sul **mercato**. In particolare, viene eliminata una limitazione attualmente prevista nelle modalità di preparazione del prodotto e viene chiarito che, qualora siano utilizzati fanghi di depurazione, trovano applicazione le medesime prescrizioni già previste per il «Gesso di defecazione da fanghi».

Si rammenta che, secondo il decreto legislativo n. 75 del 2010, si intendono per:

- «concimi» i prodotti la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 1;
- «ammendanti» i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2;
- «correttivi» i materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 3;
- «substrati di coltivazione» i materiali diversi dai suoli in situ, dove sono coltivati vegetali, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 4;
- «prodotti ad azione specifica» i prodotti che apportano ad un altro fertilizzante o al suolo o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l'assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 6;
- «fertilizzanti per l'agricoltura biologica» i fertilizzanti per i quali è consentito l'uso, secondo il metodo di produzione biologico di cui ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, e successive modificazioni, individuati e definiti nell'allegato 13.

In particolare, **la modifica in esame**, che mira a limitare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento del prezzo dello zolfo e dell'acido solforico,

utilizzati in numerosi processi industriali e agricoli, **interviene sulla preparazione e sui componenti** essenziali del **carbonato di calcio di defecazione**, di cui all'allegato 3 «Correttivi», tabella 2.1, «Correttivi calcici e magnesiaci», numero 22) «Carbonio di calcio di defecazione», **per il quale sono ammessi fanghi di depurazione**. Inoltre, al medesimo numero (Carbonato di calcio di defecazione) è inserita la nota, alla colonna 7, che nel caso di utilizzo di fanghi di depurazione si applicano integralmente le disposizioni di cui alla voce 23) "Gesso di defecazione da fanghi".

Si ricorda che i "gessi di defecazione" sono speciali correttivi del suolo impiegati in agricoltura per migliorare le caratteristiche chimico-fisiche dei terreni: il termine fa riferimento al processo chimico ("defecazione") utilizzato per purificare e trasformare i fanghi di depurazione in fertilizzanti. I gessi di defecazione si ottengono trattando i fanghi biologici provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue (civili e industriali) con calce e acido solforico. Questo trattamento chimico abbate gli odori, igienizza il materiale ed elimina le sostanze nocive. Dal punto di vista agronomico, i gessi di defecazione sono considerati correttivi calcici e magnesiaci:

- correggono il pH, riducendo l'alcalinità dei terreni troppo basici e migliorano i terreni salini;
- apportano elementi essenziali per le colture come calcio (Ca^{2+}) e zolfo (SO_4^{2-}).
- migliorano la porosità e la capacità di drenaggio dell'acqua nel terreno.

Articolo 5

(Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2026-2027)

L'**articolo 5** consente ai soggetti che hanno applicato gli **indici sintetici di affidabilità fiscale** e che aderiscono, entro i termini di legge, al **concordato preventivo biennale** relativamente al biennio di imposta **2026 e 2027** di adottare il **regime di ravvedimento** di cui al presente articolo versando un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive (**comma 1**). L'articolo indica il metodo di determinazione della **base imponibile** nonché delle **aliquote** delle imposte sostitutive (**commi da 2 a 5**); **riduce del 30 per cento** le aliquote in considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021 (**comma 6**); consente anche ai soggetti che negli anni tra il 2020 e il 2024 nel caso in cui hanno dichiarato una **causa di esclusione dall'applicazione degli ISA** (indici sintetici di affidabilità fiscale) a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, oppure **alla presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività**, o che hanno dichiarato una **causa di esclusione dall'applicazione degli ISA** correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, laddove l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dagli ISA relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi, di poter usufruire del **ravvedimento speciale** (**commi 7, 8 e 9**); specifica che l'imposta non può comunque essere inferiore a 1.000 euro (**comma 10**); specifica le **modalità di versamento** e alcune fattispecie specifiche di **decadenza dal beneficio** (**commi da 11 a 15**); precisa il periodo di imposta per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare e stabilisce delle proroghe per i **termini di decadenza dell'accertamento** (**commi 16 e 17**); rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione dei **termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni** di cui al presente articolo (**comma 18**).

Secondo la relazione illustrativa allegata al disegno di legge, l'intervento in esame è finalizzato a incentivare l'adesione al concordato preventivo biennale, favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari e garantire maggiore certezza nei rapporti tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

Nel dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in esame consente ai soggetti che hanno applicato gli **indici sintetici di affidabilità fiscale** (ISA) e che aderiscono, entro i termini di legge, al concordato preventivo biennale, di cui agli articoli 6 e seguenti del [decreto legislativo n. 13 del 2024](#), relativamente al **biennio d'imposta 2026 e 2027**, anche rinnovando l'adesione al concordato preventivo relativo al

biennio 2024-2025, di adottare il **regime di ravvedimento** di cui al presente articolo, versando l'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, come determinata dai commi da 2 a 10 del presente articolo.

Gli **Indici Sintetici di Affidabilità fiscale – ISA**, introdotti dal decreto-legge n. 50 del 2017, hanno sostituito gli studi di settore e i relativi parametri e riguardano i contribuenti che esercitano attività di impresa, arti o professionisti.

Si tratta di un insieme indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale l'Amministrazione verifica la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Essi consentono agli operatori economici di valutare la propria posizione e verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10.

La normativa vigente collega a **imprese e lavoratori autonomi** qualificati come "affidabili" alcune disposizioni premiali, con particolare riferimento all'esclusione da alcuni controlli fiscali e alla riduzione dei termini per gli accertamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Per una panoramica più completa dell'istituto si rinvia alla [guida](#) dell'Agenzia delle entrate.

Il **decreto legislativo n. 1 del 2024 (A.G. 93)** emanato in attuazione della delega fiscale, effettua una complessiva revisione degli ISA. In primo luogo, prevede che l'attività di revisione degli ISA tenga conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici, con lo scopo rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco. Sono semplificate le modalità di compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Isa; l'Agenzia deve rendere disponibili ai contribuenti, o ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso (acquisiti direttamente o da terzi) riferibili allo stesso contribuente per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA. Gli elementi e le informazioni da fornire saranno individuati in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Infine si dispone che l'Agenzia renda disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati entro il mese di aprile nel 2024 come prima sperimentazione. Sono infine elevate le soglie rilevanti per l'apposizione del visto di conformità.

Il **concordato preventivo biennale** è introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 13 del 2024 all'esplicito scopo di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, il concordato preventivo biennale, destinato a contribuenti di minori dimensioni che siano titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato. L'articolo 7 chiarisce che il presupposto per l'applicazione del concordato preventivo biennale è una proposta formulata dall'Agenzia delle entrate avente a oggetto la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta

regionale sulle attività produttive. L'articolo 9 individua le modalità di elaborazione e adesione alla proposta di concordato. La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta metodologia con riferimento a specifiche attività economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale. La metodologia è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (in attuazione di tale comma, si veda il [D.M. 14 giugno 2024](#) e il [D.M. 15 luglio 2024](#)).

Ai sensi del comma 2, ai fini dell'elaborazione della predetta proposta, l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1, ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le libertà dei contribuenti, nonché le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento. Ai sensi del comma 3, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.

Il **comma 2** precisa che, ai fini di cui al comma 1, la **base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali** è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

- a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Il **comma 3** precisa, sempre ai fini del comma 1, che la **base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap)** è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in

ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.

Il **comma 4** stabilisce che, per le **annualità 2022, 2023 e 2024**, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'**imposta sostitutiva delle imposte sui redditi** e delle relative addizionali con l'**aliquota** del:

- a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Il **comma 5** stabilisce che, per le medesime **annualità 2022, 2023 e 2024**, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'**Irap** con l'aliquota del 3,9 per cento.

Il **comma 6 riduce del 30 per cento** le aliquote, rispetto a quelle previste dai commi 4 e 5, in considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021.

Ai sensi del **comma 7**, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di **ricavi** di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) – cioè i corrispettivi delle cessioni di azioni, strumenti finanziari simili alle azioni e delle obbligazioni, o **compensi** di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - [D.P.R. n. 917 del 1986](#)), **fino a 5.164.569 euro** e che non determinano il reddito con criteri forfetari, **possono accedere al regime di ravvedimento** di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese **tra il 2020 e il 2024**:

- a) hanno dichiarato una delle cause di **esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19**, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del [decreto-legge n. 50 del 2017](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148 del [decreto-legge n. 34 del 2020](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

Si valuti l'opportunità di specificare a quali decreti attuativi si faccia riferimento.

Il menzionato articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2017, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

L'articolo 148 del decreto-legge n. 34 del 2020, invece, introduce alcune modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 volte a valorizzazione l'utilizzo delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria per evitare l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi per il contribuente.

La disposizione sposta inoltre i termini per l'approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile.

La norma fornisce poi nuove indicazioni all'Agenzia delle entrate e al Corpo della guardia di finanza utilizzabili per la definizione delle specifiche strategie di controllo dell'affidabilità fiscale del contribuente

- b) hanno dichiarato la sussistenza di una **condizione di non normale svolgimento dell'attività** di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del [decreto-legge n. 50 del 2017](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017;
- c) hanno dichiarato una **causa di esclusione dall'applicazione degli ISA** correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Ai sensi del menzionato articolo 85, comma 1, del TUIR, sono considerati **ricavi**:

- a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari simili alle azioni, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
- g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
- h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

Il menzionato articolo 54, comma 1, del TUIR definisce il **reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni** quale quello costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Ai sensi del **comma 8**, per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a) (dichiarazione di cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19), b) (dichiarazione di sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività), e c) (causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa) ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

- a) la **base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali** è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
- b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera a), l'**aliquota** del 12,5 per cento;
- c) la **base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive** è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
- d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera c), l'**aliquota** del 3,9 per cento.

Il **comma 9** stabilisce che le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 8 sono **diminuite del 30 per cento**, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c).

Ai sensi del **comma 10**, in ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione **non può essere inferiore a 1.000 euro**.

Il **comma 11** indica i **termini per il versamento** dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, il quale deve essere effettuato:

- in un'**unica soluzione** tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027 oppure

- mediante pagamento rateale in un **massimo di dieci rate mensili** di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2027. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

Con riguardo ai **redditi prodotti in forma associata** dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986), imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto TUIR, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali **può essere eseguito dalla società o associazione** in luogo dei singoli soci o associati.

Il menzionato articolo 5 del TUIR prevede che i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

L'articolo 73, comma 1, lettera a) stabilisce che sono soggetti all'imposta sul reddito delle società le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al [Regolamento \(CE\) n. 2157 del 2001](#) e le società cooperative europee di cui al [Regolamento \(CE\) n. 1435 del 2003](#) residenti nel territorio dello Stato.

Il **comma 12** precisa che il **ravvedimento non si perfeziona** se il **pagamento**, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è **successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento**, di cui all'articolo 6-bis della [legge n. 212 del 2000](#), ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

Ai sensi del **comma 13**, eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, le **rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo** di cui all'articolo 39 del [D.P.R. n. 600 del 1973](#), nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del [D.P.R. n. 633 del 1972](#), **non possono essere effettuati**, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

- a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024;
- b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di

rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal [decreto legislativo n. 74 del 2000](#), ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter* 1 del codice penale, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2020 al 2024;

- c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 11.
- d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7.

Il **comma 14** precisa che, nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 ed in ipotesi di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11 la **decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento**.

In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque **validi i pagamenti già effettuati**, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al successivo comma 17.

Ai sensi del **comma 15**, restano altresì **validi i ravvedimenti** di cui all'articolo 13 del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#), e di cui articolo 1, commi 174 e seguenti, della legge di bilancio 2023 ([legge n. 197 del 2022](#)), **già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge** e non si dà luogo a rimborso.

Il **comma 16** precisa che le disposizioni del presente articolo si applicano per i soggetti di cui al comma 1, il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, al **periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento**.

Il **comma 17** stabilisce che, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023, il regime di ravvedimento di cui al comma 1, i **termini di decadenza per l'accertamento** di cui all'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, e all'articolo 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, relativi all'annualità oggetto di ravvedimento, sono **prorogati al 31 dicembre 2029**. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale, per il biennio di imposta 2026-2027, i **termini di decadenza** per l'accertamento, di cui all'articolo 43 (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) del D.P.R. n. 600 del 1973, e all'articolo 57 (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) del D.P.R. n. 633 del 1972, **in scadenza al 31 dicembre 2026 sono prorogati al 31 dicembre 2027**.

Il **comma 18** rinvia a un Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione dei **termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni** di cui al presente articolo.

Con riferimento alla tecnica redazionale, poiché l'articolo in esame riproduce quasi integralmente, a meno dei riferimenti alle annualità interessate, l'articolo 12-ter del [decreto-legge n. 84 del 2025](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2025, si valuti l'opportunità di riformulare il testo nella forma di novella al menzionato articolo 12-ter.

Si fa presente, peraltro, che all'articolo 12-ter del decreto-legge n. 84 del 2025 erano associati degli oneri finanziari, mentre l'articolo 7 (Disposizioni finanziarie) del presente disegno di legge fa riferimento soltanto agli oneri derivanti dall'articolo 6 (Misure urgenti per il sostegno dei costi energetici delle emittenti radiotelevisive locali).

Articolo 6
(Misure urgenti per il sostegno dei costi energetici delle emittenti radiotelevisive locali)

L'articolo 6, commi 1-3, del disegno di legge in esame dispone un contributo straordinario, nel **limite massimo di 10 milioni** di euro per l'anno 2026, a favore del settore radiotelevisivo locale, al fine di sostenere l'aumento dei costi energetici gravanti sulle piccole emittenti radiotelevisive locali e di garantirne la continuità del servizio.

L'articolo 6, comma 1, del disegno di legge in esame riconosce un contributo straordinario, nel **limite massimo di 10 milioni** di euro per l'anno 2026, a favore del settore radiotelevisivo locale, al fine di sostenere l'aumento dei costi energetici gravanti sulle piccole emittenti radiotelevisive locali e di garantirne la continuità del servizio. In particolare, tali risorse sono destinate alle emittenti collocate oltre la centesima posizione dell'ultima graduatoria approvata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146](#), e che risultino inserite in ciascuna delle ultime quattro graduatorie definitive, incluse quelle temporaneamente escluse dalla fascia delle prime cento per effetto del *turn over* annuale.

Si ricorda che il [decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146](#) (*Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali*) disciplina la gestione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. Il quadro normativo in materia è completato dal [Decreto ministeriale](#) 20 ottobre 2017 n. 223, che regola le modalità di presentazione delle domande che le emittenti possono presentare per richiedere i contributi annuali previsti dal medesimo Regolamento.

Nel contesto dell'erogazione dei contributi all'emittenza locale, si evidenzia che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del regolamento n. 146 del 2017, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (Mimit) predispone con cadenza annuale quattro graduatorie, due riferite alle emittenti televisive locali – Tv locali commerciali e TV locali comunitarie – e due riferite alle emittenti radiotelefoniche – Radio locali commerciali e Radio locali comunitarie.

A tal proposito, si ricorda che in data 20 luglio 2026 il Mimit ha [pubblicato](#) la graduatoria provvisoria dei contributi per il 2026 in favore delle emittenti radiofoniche comunitarie e la graduatoria provvisoria dei contributi in favore delle emittenti televisive comunitarie.

Il comma 2 dell'articolo in commento demanda a un **decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

disegno di legge, il compito di stabilire le **modalità di erogazione del contributo straordinario** di cui al comma 1.

Infine, il **comma 3** della **disposizione in esame** individua le coperture necessarie per gli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026.

A tali oneri si provvede mediante corrispondente **riduzione del “Fondo per interventi strutturali di politica economica”** di cui all'articolo 10, comma 5, del [decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Si ricorda che “Fondo per interventi strutturali di politica economica” di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 è istituito nello stato di previsione del MEF, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

Articolo 7
(Disposizioni finanziarie)

■ L'**articolo 7** reca la clausola di **invarianza finanziaria** con riferimento all'intero disegno di legge, ad eccezione dell'articolo 6.

Nel dettaglio, l'unico comma dell'articolo in esame dispone che, ad esclusione dell'articolo 6, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.